

D.G.R. 12 NOVEMBRE 1998 - N. 6/3955I

Integrazione della d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 avente per oggetto: «Articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” - Modalità di presentazione delle domande per svolgere l’attività di tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 «Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” - Modalità di presentazione

delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale»;

Visto il d.p.c.m. 31 marzo 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"», pubblicato il 26 maggio 1998;

Preso atto che il dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale propone di integrare la richiamata d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, recependo il contenuto del d.p.c.m. 31 marzo 1998 sopra citato, e in particolare di:

– integrare i punti 1.1, 1.2 e 1.3, concernenti rispettivamente i titoli di studio utilmente conseguiti ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 6, della l. 447/95; l'individuazione dell'attività nel campo dell'acustica ambientale, rilevante per il riconoscimento della figura di «tecnico competente»; l'indicazione della documentazione da produrre, attestante l'effettivo svolgimento della suddetta attività;

– inserire il punto 1.4, con riferimento alla formazione professionale dei «tecnici competenti»;

– integrare il punto 2, relativo alla documentazione da produrre per la presentazione delle domande in argomento;

– integrare il punto 3, riguardante lo svolgimento dell'attività di «tecnico competente» da parte di dipendenti di strutture pubbliche;

– di eliminare il punto 4, in quanto la disposizione in esso contenuta è stata attuata con la d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195;

Vagliate ed assunte come proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti;

Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla richiamata data di pubblicazione;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della l. 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di integrare la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 «Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale» con specifico riferimento ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 che si intendono così riformulati, con l'inserimento del punto 1.4:

1.1. sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, compreso quello di maturità scientifica;

b) Diploma universitario ad indirizzo scientifico, compresi quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;

c) Diploma di laurea ad indirizzo scientifico, compresi quelli appartenenti alle aree di ingegneria e di architettura;

1.2. svolgere attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Per attività nel campo dell'acustica ambientale s'intende lo svolgimento di prestazioni inerenti la valutazione, il risanamento, la previsione e la programmazione dei livelli di rumore presenti nell'ambiente esterno ed abitativo, quali ad esempio:

a) misure in ambiente esterno e abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

b) proposte di zonizzazione acustica;

c) redazione di piani di risanamento.

Le attività svolte in campo acustico, non rientranti tra

quelle di acustica ambientale, quali ad esempio le misurazioni previste dal d.lgs. 277/91, hanno valenza integrativa ai fini della maturazione del periodo richiesto.

Per attività non occasionale s'intende un'attività effettuata con ricorrenza nel periodo di tempo specificato al primo capoverso del precedente punto 1.2, tenendo conto della durata e/o della rilevanza delle prestazioni svolte.

Il periodo di tempo suddetto viene calcolato a ritroso, a partire dalla data di presentazione della domanda.

1.3. L'attività sopra descritta dovrà essere documentata a mezzo della produzione, nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di un'autocertificazione attestante:

a) il tipo di prestazioni rese;

b) l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;

c) la data d'inizio e di conclusione delle singole attività.

La medesima autocertificazione deve altresì contenere l'espressa dichiarazione che le attività elencate siano state svolte personalmente dal candidato.

1.4.

a) Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività effettuata nel campo dell'acustica ambientale, è equiparata all'attività utile per il riconoscimento della figura di «tecnico competente» quella svolta in collaborazione con chi sia stato già riconosciuto tale con decreto regionale oppure alle dipendenze di strutture pubbliche, in collaborazione col personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 8, della l. 447/95;

b) l'attività svolta in collaborazione, secondo quanto specificato alla precedente lettera a), sarà l'unica ad essere valutata, ai fini del riconoscimento della figura di «tecnico competente», per coloro i quali non abbiano effettuato alcuna attività utile per il suddetto riconoscimento prima del 26 maggio 1998, data di pubblicazione del richiamato d.p.c.m. 31 marzo 1998;

c) l'attività descritta alla precedente lettera a) dovrà essere documentata mediante una certificazione resa ai sensi dell'articolo 4 della l. 15/68 dal «tecnico competente»/«competenti», in collaborazione col quale/coi quali il candidato abbia svolto l'attività, o dalla struttura pubblica da cui il candidato dipende.

In tale certificazione devono essere indicati:

c1) le generalità del «tecnico competente»/«tecnici competenti» o del personale dipendente di strutture pubbliche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 8, della legge 447/95, in collaborazione col quale/coi quali il candidato abbia svolto l'attività dichiarata;

c2) il tipo di prestazioni rese;

c3) l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;

c4) la data d'inizio e di conclusione delle singole attività;

2. Di integrare altresì il punto 2 della medesima d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, che si intende così riformulato:

2. La documentazione da presentare alla regione Lombardia, che esaminerà esclusivamente le domande dei cittadini residenti nell'ambito del proprio territorio, comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dovrà pertanto contenere:

a) la domanda compilata secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) ove necessaria l'autocertificazione attestante quanto elencato al precedente punto 1.3;

c) ove necessaria la certificazione attestante quanto indicato al precedente punto 1.4, lettera c);

d) copia autenticata del titolo di studio;

e) eventuale breve curriculum professionale.

L'amministrazione si riserva di richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato;

3. Di integrare inoltre il punto 3 dello stesso provvedimento, riformulato nei termini che seguono:

3. I dipendenti di strutture pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 447/95 o che abbiano completato la formazione prevista dall'articolo 4 del d.p.c.m. 31 marzo 1998, come specificata al precedente punto 1.4 a), qualora intendano esercitare l'attività di «tecnico competente» al di fuori della propria struttura, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 6 e 7, della citata legge e precisate nel presente provvedimento;

4. Di eliminare il punto 4, della deliberazione regionale in oggetto;

5. Di confermare per il resto il contenuto della medesima deliberazione;

6. Di disporre la ripubblicazione sul BURL della d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, così come integrata dal presente provvedimento.

Il segretario: Sala